

CITTA' DI
VENEZIA



Area Coesione Sociale
Settore Risorse Abitative

**Affidamento del servizio di sfalcio periodico del verde comune presente nelle
aree orti del Comune di Venezia per il periodo aprile/ottobre 2026**

**CAPITOLATO
TECNICO E PRESTAZIONALE**

Responsabile Unico del Progetto
Ing. Nico Ghigi

ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento diretto del Servizio di manutenzione periodica del verde comune presente nelle aree orti del Comune di Venezia per il periodo aprile/dicembre 2026.

Le aree presenti nel territorio comunale sono 7 e localizzate come di seguito specificato:

- Lido - Località Malamocco;
- Venezia – sestiere Dorsoduro 2364;
- Campalto - Via Chiarin angolo Via Passo Campalto;
- Mestre Parco Albanese – Via Rielta;
- Mestre Rione Pertini – Via Flaminia angolo Via Pertini;
- Zelarino – Parco U. Zia;
- Marghera – Via Bottenigo angolo Via Cafasso.

L'appalto è da svolgersi secondo quanto previsto dal presente Capitolato e secondo le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 marzo 2020 “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”.

L'appalto non è stato suddiviso in lotti per omogeneità e unitarietà delle attività oggetto d’appalto e per opportunità di avere un unico interlocutore nell’espletamento di un servizio complesso dal momento che per il servizio in oggetto sussistono evidenti ragioni per ritenerlo un unicum inscindibile, in ragione del fatto che esso si articola in una serie di interventi sinergicamente connessi il che non induce a ipotizzare un frazionamento delle azioni in capo a diversi soggetti giuridici, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 1 D. Lgs. n. 36/2023 c.d. principio del risultato.

Viene dato atto, pertanto, ai sensi dell’art. 58 d.lgs. 36/2023 per le ragioni su esposte, che tale servizio, per le sue specificità e le sue caratteristiche, non è stato accorpato artificialmente né è frazionabile in lotti.

o

ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI

L'appalto decorre dal 20/04/2026, fino al 31/10/2026. Il termine di avvio potrà essere confermato, anticipato o differito a seguito dell’espletamento della procedura di gara.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 50 co. 6 del D.Lgs. N. 36/2023 e si riserva la facoltà di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 in ordine al controllo sul possesso dei requisiti.

Ai sensi dell’art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’affidatario l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

o

ART. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO E CORRISPETTIVI

PROSPETTO ECONOMICO DELL'APPALTO (IMPORTO O.F.E)				
n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondario)	Importo
1	n. 5 interventi di sfalcio ordinario degli spazi interni e perimetrali delle zone orti	77310000-6	P	€ 32.500,00
A) Importo a base dell'appalto				€ 32.500,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggette a ribasso				€ 0
A) + B) Importo complessivo				€ 32.500,00
Valore globale stimato				€ 32.500,00

Ai sensi dell'art. 41, co. 13 del D.Lgs. n. 36/2023 e sulla base dei criteri di cui all'All. I.01, i costi della manodopera sono stati stimati dalla Stazione appaltante con riferimento al CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti, cod. A011 (codice ATECO 81.30.00) in € 10.000,00. Tali costi, ai sensi dell'art. 41, co. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 non sono soggetti a ribasso, salvo quanto previsto dall'ultimo capoverso della citata disposizione.

Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, e da svolgersi secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente Capitolato, compresi gli oneri non soggetti a ribasso. Il suddetto prezzo s'intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste.

o

ART. 4 - FINALITÀ, OBIETTIVI, TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO D'APPALTO

Le Aree Orti attualmente gestite dall'Area Coesione Sociale sono le seguenti:

- Venezia-Sestiere Dorsoduro 2364 (ex pertinenza di Palazzo Minotto) (40 Orti)
- Lido Località Malamocco (112 Orti)
- Campalto – Via Chiarin angolo Via Passo Campalto (32 Orti)
- Rione Pertini – Via Flaminia angolo Via Pertini (32 Orti)
- Parco Albanese – Via Rielta (76 Orti)
- Zelarino – Parco U. Zia (24 Orti)
- Marghera – Via Bottenigo angolo Via Cafasso (32 Orti).

Nelle aree orti di cui sopra sono presenti anche zone verdi (non destinate alla coltivazione) che necessitano di una manutenzione periodica (sfalcio dell'erba) per garantire agli assegnatari una frequentazione della zona in ambiente salubre e in sicurezza.

Il servizio oggetto del capitolato prevede lo svolgimento delle attività di manutenzione del verde da svolgersi nelle 7 zone destinate ad orti urbani, come di seguito descritto:

- n° 5 operazioni di sfalcio ordinario degli spazi interni e perimetrali per

ognuna delle 7 zone orti;

Il primo sfalcio dovrà essere eseguito entro la fine di aprile, i successivi con cadenza regolare di circa 30 giorni (secondo le necessità e l'andamento stagionale) con cronoprogramma da definirsi con la stazione appaltante. Entro il 31/10/2026 dovranno essere effettuati i n. 5 sfalci previsti.

Gli interventi di manutenzione saranno eseguiti su richiesta entro 10 giorni dalla segnalazione di intervento.

°

ART. 5 – SPECIFICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI

A) Attività di sfalcio

In conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 marzo 2020 e ss.mm.ii. le attività di sfalcio sono pianificate in funzione della tipologia, della destinazione d'uso e della modalità di fruizione delle aree interessate.

Gli interventi di sfalcio richiesti prevedono la falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa con sminuzzamento dell'erba, su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la rifilatura di cigli e marciapiedi tangenti esterni ed interni alle zone verdi, la pulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.

Tempi e periodicità delle operazioni di sfalcio vengono definiti in base all'andamento stagionale secondo il cronoprogramma di cui all'art. 4.

Ogni intervento di sfalcio comprende una pulizia generale dell'area oggetto di intervento.

B) Rispetto della fauna

In conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 marzo 2020 e ss.mm.ii. le attività devono essere eseguite creando il minor disturbo e danno alla fauna presente nell'area.

C) Interventi meccanici

In conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 marzo 2020 e ss.mm.ii. nell'esecuzione delle attività, devono essere evitati danni alle specie vegetali presenti nell'area oggetto degli interventi facendo particolare attenzione a:

- non provocare danni al colletto degli alberi durante gli interventi meccanici come il taglio del prato;
- privilegiare, nello svolgimento di lavorazioni meccaniche, l'utilizzo di attrezzature ad alimentazione elettrica ed a adeguarle in peso e potenza alla tipologia e alla dimensione dell'area verde;
- disinfettare gli organi taglienti per impedire la diffusione dei parassiti negli interventi che comportano l'esecuzione di tagli.

Verifica: relazione circa lo svolgimento delle attività nel rispetto di quanto indicato dal suddetto Decreto.

D) Macchinari

In conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 marzo 2020 e ss.mm.ii. per i veicoli e i macchinari utilizzati nel cantiere devono essere utilizzati oli lubrificanti (oli idraulici, oli per cinematismi e riduttori, oli per catene, oli motore a 4 tempi, oli motore a 2 tempi e oli per trasmissioni) e grassi biodegradabili con soglia di biodegradabilità pari ad almeno il 60%, attestata secondo uno dei metodi normalmente impiegati per la determinazione del livello di biodegradabilità ultima: OCSE 310, OCSE 306, OCSE 301 B, OCSE 301 C, OCSE 301 D, OCSE 301 F.

Verifica: lista completa dei lubrificanti utilizzati, supportata dalla documentazione che attesta la conformità al criterio: rapporti di prova in cui sia riportato il livello di biodegradabilità ultima secondo la lista di metodi OCSE riportati nel criterio. Sono presunti conformi i prodotti in possesso del Marchio Ecolabel UE o equivalenti se rispettano il requisito e in tal caso vanno forniti i codici di registrazione del marchio ambientale relativo al prodotto utilizzato.

o

ART. 6 – PARAMETRI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

Nel rispetto dell'autonomia gestionale e organizzativa dell'appaltatore, la qualità attesa del servizio si sostanzia, in particolare, nel perseguimento dei seguenti parametri:

Attività di sfalcio

Parametri di qualità	Definizione	Target
Conformità alle tempistiche di intervento di cui all'art. 4	Percentuale di interventi di sfalcio eseguiti entro la finestra definita dal cronoprogramma	≥ 95%
Qualità finitura	Aree con rifilatura conforme a quanto stabilito dall'art. 5	≥ 90%
Pulizia post-intervento	Aree senza residui visibili come indicato all'art. 5	≥ 95%

o

ART. 7 – CARATTERISTICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO

In conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 marzo 2020 ss.mm.ii., il titolare o altro preposto facente parte dell'organico dell'impresa deve possedere la qualifica di "manutentore del verde" ai sensi dello standard professionale e formativo definito dall'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2018 (fermi restando i casi di esenzione di cui all'art.7 del citato Accordo) e il personale impiegato nell'esecuzione delle attività previste dal servizio di gestione dell'area verde deve svolgere mansioni coerenti con le qualifiche professionali possedute.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno durante il periodo

di affidamento.

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL applicabili.

Il personale utilizzato deve anche essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza e attenersi scrupolosamente al segreto d'ufficio. In particolare, il personale dell'appaltatore deve mantenere il segreto d'ufficio su tutte le persone, i fatti e le circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento delle attività, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Reg. n. 2016/679/UE.

Laddove gli operatori dovessero compiere gravi inadempienze o evidenziare gravi livelli di inidoneità, l'Amministrazione comunale, effettuati gli opportuni accertamenti comprovanti l'inidoneità e/o l'inadempimento rispetto all'intervento in essere, e ferma restando l'eventuale responsabilità dell'appaltatore, darà disposizioni all'affidatario di procedere all'immediata sostituzione del personale non idoneo o inadempiente, ed esso dovrà provvedere entro 7 giorni dalla richiesta, o in casi gravissimi con effetto immediato, con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti.

L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, compresa l'autorizzazione a svolgere l'attività fuori sede, assumendo l'affidatario a proprio carico tutti gli oneri relativi. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il personale impiegato dovrà costantemente adeguare il proprio comportamento ai principi dell'etica professionale, dovrà tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il personale dell'appaltatore, operante a qualsiasi titolo nel servizio oggetto del presente capitolato, in nessun caso e per nessuna circostanza può rivendicare rapporti di dipendenza dall'Amministrazione Comunale.

◦

ART. 8 – COORDINAMENTO

L'affidatario si obbliga ad individuare un coordinatore quale interlocutore unico del Comune di Venezia.

Il coordinatore deve rendersi disponibile a periodici incontri di programmazione e verifica con il RUP, e deve segnalare per iscritto eventuali problemi e/o difficoltà riscontrati nella realizzazione degli interventi.

L'appaltatore è sempre responsabile sia verso l'Amministrazione Comunale sia verso terzi della qualità del servizio fornito.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al RUP, tramite il proprio coordinatore, eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento dell'appalto, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso. L'affidatario è responsabile per la mancata tempestiva comunicazione.

◦

ART. 9 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Per l'affidamento del presente appalto si procede con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), tramite Trattativa Diretta sul portale MePA, ai sensi dell'art. 48, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, con un unico operatore economico accreditato al Bando "Servizi", Categoria "Servizi di Manutenzione del Verde", **CPV "77310000-6 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi"** in possesso di documentate pregresse idonee esperienze nell'esecuzione di prestazioni contrattuali analoghe a quelle oggetto di affidamento.

◦

ART. 10 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione di cui agli **artt. da 94 a 98 del D.Lgs. n. 36/2023**, come indicati nel modulo Allegato 1 al presente Capitolato.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento di presentazione dell'offerta, degli **obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68**, oltre che ai sensi dell'**art. 94, co. 5, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023**.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'**art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001**.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **Protocollo di legalità** sottoscritto il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190) e successive integrazioni costituisce causa di esclusione dalla gara.

◦

ART. 11 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso del requisito di ordine speciale di seguito indicato.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nei registri della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o analogo Registro di Stato per i paesi aderenti alla U.E. dal quale risulti che l'impresa è iscritta per le attività oggetto della gara **o iscrizione negli albi o nei registri secondo la normativa prevista per la propria natura giuridica.**

b) Qualifica di manutentore del verde

In conformità a quanto previsto dal DM n. 63 del 10 marzo 2020 ss.mm.ii., il titolare o altro preposto facente parte dell'organico dell'impresa deve possedere la qualifica di "manutentore del verde" ai sensi dello standard professionale e formativo definito dall'accordo in Conferenza Stato- Regioni del 22 febbraio 2018 (fermi restando i casi di esenzione di cui all'art.7 del citato Accordo). Il requisito di cui al punto b) dovrà essere dimostrato attraverso la presentazione di copia dell'attestato di qualificazione di manutentore del verde rilasciato da un organismo accreditato, previsto dall'accordo Stato-regioni del 22 febbraio 2018, posseduto dal titolare o da altro preposto dell'impresa, atti salvi i casi di esenzione e/o di riduzione del percorso formativo (ai sensi dell'art. 7 dell'accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 febbraio 2018).

I requisiti di ordine speciale su indicati sono proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto, nel rispetto della normativa di cui all'art. 100 del d.lgs. 36/2023.

ART. 12 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

In caso di partecipazione alla procedura di affidamento dovrà essere presentata la seguente documentazione:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

All'operatore economico che intende partecipare alla procedura viene chiesta la presentazione dello **Schema di dichiarazioni - domanda di partecipazione (All. 1)**, debitamente compilato, da presentare in carta semplice, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritto digitalmente dal dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'operatore economico stesso), da presentarsi secondo le modalità previste nella piattaforma MePA, **preferibilmente in formato .pdf**. La documentazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Trova applicazione quanto previsto dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005.

B) CURRICULUM DELL'OPERATORE ECONOMICO

All'operatore economico che intende partecipare alla procedura viene chiesta la presentazione del *curriculum vitae* dell'operatore economico nel quale si richiede di indicare le esperienze pregresse maturate.

C) DOCUMENTAZIONE TECNICA

All'operatore economico che intende partecipare alla procedura viene chiesta dichiarazione di conformità del servizio ai criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 marzo 2020 "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde".

D) OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce la documentazione economica nella Piattaforma MePA utilizzando preferibilmente il modello di offerta economica Allegato 2.

L'offerta economica, sottoscritta dai soggetti di cui al precedente punto A, deve indicare a pena di esclusione i seguenti elementi:

- a) il **ribasso % offerto**, espresso in cifre e in lettere, rispetto al "Importo a base dell'appalto" indicato nella tabella di cui all'art. 3;
- b) la **stima dei costi per la sicurezza aziendale**;
- c) la **stima dei costi della manodopera**. Secondo quanto previsto dall'art. 41, co. 14, del D.Lgs. n. 36/2023, i "costi della manodopera" sono stati stimati dalla Stazione appaltante in € e non sono soggetti a ribasso. Resta la possibilità per il concorrente di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;
- d) l'aliquota IVA applicabile alle prestazioni oggetto d'appalto secondo la normativa vigente.

In caso di discordanza tra gli importi indicati dal concorrente nella propria scheda di offerta economica, varrà l'indicazione più favorevole per la Stazione appaltante. Lo stesso

nel caso in cui vi sia discordanza tra gli importi indicati dal concorrente nella propria scheda di offerta economica e quanto indicato nella scheda di offerta generata dal Portale MePA. Si invita, pertanto, il concorrente a prestare particolare cura nella compilazione della suddetta tabella.

Il prezzo di cui all'offerta economica presentata dal concorrente deve intendersi come comprensivo di spese di gestione e tutti gli oneri a carico dell'appaltatore per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dell'appalto, da svolgersi secondo le modalità e le specifiche indicate nel Capitolato prestazionale e tecnico.

E) SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso le aree di cui all'art. 1 è **obbligatorio**.

Personale qualificato della ditta dovrà effettuare un sopralluogo preventivo presso le aree orto oggetto di appalto indicate in premessa, al fine di prendere visione della collocazione delle singole aree e di valutare la tipologia di interventi da eseguire in loco.

I sopralluoghi dovranno essere preventivamente concordati con l'Amministrazione comunale, e avranno luogo indicativamente in un arco temporale di n. 2 giorni lavorativi. Allo scopo di definire date e orari dovranno essere presi contatti con il Responsabile del Servizio comunale preposto, o con un suo delegato, tramite mail all'indirizzo progetto.orti@comune.venezia.it

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Tale obbligo si considera assolto se il sopralluogo è stato svolto in sede di manifestazione di interesse.

o

ART. 13 - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO

Richiamato quanto previsto dall'art. 3, co. 1, lett. d) dell'All. I.1 al D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'idoneità dell'offerta presentata dall'operatore economico individuato ed eventualmente di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non sia ritenuta idonea alla stregua dei contenuti essenziali di cui al presente Capitolato.

Richiamato quanto previsto dall'art. 3, co. 1, lett. d) dell'All. I.1 al D.Lgs. n. 36/2023, dispone che a insindacabile giudizio della Stazione appaltante verrà valutata l'offerta economica presentata nonché il curriculum vitae dell'operatore economico nel quale verrà considerata l'esperienza dell'operatore, nell'ambito di una valutazione di complessiva maggior convenienza. dispone che a insindacabile giudizio della Stazione appaltante verrà valutata l'offerta economica presentata nonché il curriculum vitae dell'operatore economico nel quale verrà considerata l'esperienza dell'operatore, nell'ambito di una valutazione di complessiva maggior convenienza.

o

ART. 14 - CONTESTAZIONI E PENALI

Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023 nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, rispetto alla data di avvio delle prestazioni, come definita all'art. 2, viene applicata una penale pari allo 1,5 per mille (euro uno e cinquanta centesimi ogni mille) dell'importo netto contrattuale, salvo il ritardo pregiudichi l'utilità della prestazione per l'Amministrazione comunale. In questo secondo caso, si applica quanto previsto dal successivo comma 3.

L'aggiudicatario nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamento concernenti il servizio stesso, nonché alle istruzioni e richieste che gli verranno comunicate verbalmente o per iscritto dal competente ufficio comunale. L'aggiudicatario è inoltre tenuto a eseguire puntualmente e a regola d'arte il servizio, attenendosi alle prescrizioni contenute nel presente capitolato.

In caso di singole inadempienze contrattuali, ivi compreso il mancato rispetto di quanto proposto in sede di offerta tecnica, o comunque nel caso in cui il servizio venisse attuato in modo negligente o inefficiente, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di applicare all'Appaltatore, di volta in volta, una penale variabile da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 2.500,00, in relazione alla gravità dell'inadempienza.

L'applicazione di penalità è indipendente da altre sanzioni previste da norme di legge o di regolamento che attengano al tipo di attività oggetto del presente capitolato. Inoltre, sono fatte salve eventuali pretese per maggiori danni o spese subiti dalla Stazione Appaltante a seguito dell'inadempimento e a causa del disservizio arrecato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le manchevolezze o negligenze imputabili all'Appaltatore che potranno essere causa di penalità o, se ripetute, risoluzione del contratto, sono:

- assenza del coordinatore superiore a cinque giorni senza sostituzione;
- mancata attivazione o ritardo ingiustificato nella realizzazione degli interventi secondo le tempistiche definite all'art. 4, per mera responsabilità dell'aggiudicatario;
- qualità della finitura non conforme a quanto indicato all'art. 5;
- pulizia post-intervento non conforme a quanto indicato all'art. 5;
- mancata e/o scorretta gestione del sistema di rilevazione delle prestazioni eseguite;
- inosservanza delle norme in materia di tutela dei lavoratori, con particolare riferimento all'ingiustificato mancato o ritardato pagamento delle retribuzioni;
- mancata cooperazione nei controlli dell'Amministrazione;
- inadempienze e comportamenti che in qualunque modo mettano a rischio sicurezza, integrità ed incolumità degli utenti e dei terzi;
- mancato rispetto di quanto richiesto dal capitolato e offerto in sede di gara per quanto attiene la qualità organizzativa dei servizi/attività;
- mancato rispetto degli obblighi rendicontativi.

Le inadempienze sopra descritte non impediscono al Comune di esercitare il diritto sanzionatorio in casi non espressamente compresi nello stesso elenco, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

In caso di recidiva, la penalità comminata all'Appaltatore potrà essere raddoppiata rispetto alla precedente, a discrezione del Comune.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora le inadempienze di cui al precedente comma e le relative penali nel complesso siano pari o superiori al 10% del valore complessivo del contratto, o anche in misura inferiore laddove l'inadempimento sia grave ai sensi dell'art. 1455 c.c..

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali sopra citate.

Il Comune di Venezia procede al recupero della penali mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dall'aggiudicatario, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

o

ART. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Spetta all'appaltatore un corrispettivo a completamento di ogni attività di sfalcio pari all'importo contrattuale diviso il numero di sfalci (5). Lo sfalcio si intende completato quando è stato svolto in tutte le 7 aree ortive indicate all'art. 1 nelle 7 aree ortive, pari all'importo contrattuale diviso il numero di sfalci (5). Lo sfalcio si intende completato quando è stato svolto in tutte le 7 aree ortive indicate all'art. 1.

Il pagamento di quanto dovuto dall'Amministrazione comunale avverrà mediante atto dispositivo su presentazione di regolari fatture elettroniche entro 30 giorni dal loro ricevimento.

Le fatture potranno essere presentate solo ad avvenuta rendicontazione delle attività svolte, come indicato dal successivo art. 17, e dovranno obbligatoriamente essere inseriti i seguenti dati:

- **CIG**;
- Codice univoco di riferimento UFWX64;
- Intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco 4136 – Venezia;
- Codice Fiscale 00339370272;
- estremi identificativi del Contratto cui la fattura si riferisce e riferimento alla determina di aggiudicazione;
- numero fattura;
- data di fatturazione;
- importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
- oggetto dettagliato;
- il periodo di riferimento delle prestazioni effettuate;
- estremi identificativi del conto corrente (nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 20 del presente Capitolato).

Dal pagamento dei corrispettivi sarà detratto:

- l'importo delle eventuali penali applicate per inadempienze a carico dell'appaltatore e di quant'altro dallo stesso dovuto ai sensi dell'art. 14;

- la ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 11 co. 6 secondo periodo del D.Lgs 36/2023.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono integralmente compensati dall'Amministrazione comunale tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie, e quant'altro sia necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto, compreso qualsiasi onere espresso o non espresso dal presente Capitolato inerente e conseguente all'appalto di cui si tratta.

Nel caso in cui l'appaltatore sia espressione di un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, ciascuna impresa raggruppata provvederà ad emettere in modo autonomo le fatture relativamente alle prestazioni eseguite, che dovranno recare gli elementi di cui al presente articolo.

Nel caso di subappalto, ai fini del pagamento dei corrispettivi di competenza, l'appaltatore dovrà acquisire e trasmettere alla Stazione Appaltante le fatture quietanzate dei subappaltatori. In caso di mancato adempimento, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento all'appaltatore fino alla regolarizzazione.

o

ART. 16 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso affidatario quanto dell'Amministrazione Comunale e di terzi, a causa dello svolgimento del servizio oggetto del presente appalto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Eventuali danni arrecati nell'espletamento del servizio saranno contestati per iscritto.

o

ART. 17 - RENDICONTAZIONE

L'appaltatore è tenuto a fornire contestualmente alla presentazione di ogni fattura, una relazione accompagnatoria che documenti:

- le attività svolte e concluse, precisando le aree in cui sono state realizzate e i giorni in cui sono state svolte le attività;
- attestazione del rispetto dei CAM (Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 marzo 2020 "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde").

La rendicontazione di cui al presente articolo dovrà essere trasmessa a mezzo pec.

Il Comune di Venezia si riserva di chiedere documentazione integrativa qualora esigenze di monitoraggio lo richiedano.

o

ART. 18 - DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'appaltatore ha l'obbligo di applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, soci o collaboratori, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di assunzione del servizio, alla categoria e nella località di svolgimento dell'attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli stessi obblighi di cui al precedente comma sono estesi in solido anche nell'ipotesi di eventuale subappalto, in relazione ai dipendenti, soci o collaboratori, impiegati dalla ditta subappaltatrice.

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

Si applica quanto disposto dall'art. 31 del D.L. n. 69/2013 e ss.mm.ii. nonché quanto previsto dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 e ss.mm.ii.

Il DURC è acquisito d'ufficio dal Comune di Venezia.

Ai sensi dell'articolo 31, co. 3, del D.L. n. 69/2013 e s.m.i., in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

- chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
- trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 11, co. 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
- provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua e salvo quanto previsto dal citato co. 6 dell'art. 11, del D.Lgs. n. 36/2023.

◦

ART. 19 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS. N. 81/2008

L'appaltatore, nonché l'eventuale subappaltatore, ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'appaltatore ha l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) in sede di gara.

Trattandosi di appalto che verrà svolto presso le aree ortive ove non operano lavoratori del Comune di Venezia non vi sono rischi interferenziali, pertanto non si deve dare applicazione all'art. 26 D. Lgs 81/2008.

Restano in capo al datore di lavoro dell'appaltatore gli obblighi di cui al D. Lgs 81/2008 e al D.M. 10.3.1998 in materia di prevenzione incendi al fine di garantire salute e sicurez-

za ai propri lavoratori.

o

ART. 20 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il **CIG**.

Al fine di garantire la corretta applicazione degli obblighi di tracciabilità lungo tutta la filiera delle imprese coinvolte nell'esecuzione del contratto, l'appaltatore si obbliga a:

- inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- comunicare immediatamente alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante l'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo;
- inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità e idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione; si ritiene, altresì, ammissibile assolvere all'onere di comunicazione mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli,

dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità;

- collaborare nello svolgimento dei controlli della stazione appaltante volti alla verifica dei pagamenti afferenti a tutti i soggetti della filiera delle imprese, fornendo su richiesta, le fatture e copia dei bonifici effettuati dal conto dedicato nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti, riportanti il CIG.

o

ART. 21 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

La mancata accettazione delle clausole del Protocollo di legalità è causa di esclusione dalla presente procedura.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella esecuzione del presente appalto la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al precedente comma.

Il contratto d'appalto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla Stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della Stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

La Stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

L'Appaltatore è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come di-

sciplinato dal D.Lgs. 24/2023, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Venezia (accessibile al sito <https://whistleblowing.comune.venezia.it/>).

o

ART. 22 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.P.R. N. 62/2013 E DAL CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VENEZIA

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente affidamento, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con ruolo e attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii. (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018 e successivamente aggiornato da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

A tal fine la Stazione appaltante trasmetterà all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013 ss.mm.ii., copia del Decreto stesso e copia del Codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia ai sensi dell'art. 11 dello stesso, per una loro più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia del DPR 62/2008 e copia del Codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia, ai suoi collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e del Codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia, sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

o

ART. 23 – CAUZIONI

La cauzione provvisoria per la partecipazione alla presente procedura, ai sensi dell'art. 53 comma 1 D. Lgs. 36/2023, non è richiesta.

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'affidatario dovrà costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 53, co. 4 del D. Lgs. n. 36/2023 pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale.

Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2, D. Lgs. 36/2023.

La garanzia è presentata alla Stazione Appaltante, in originale o firmata digitalmente dal garante, prima della formale sottoscrizione del Contratto.

La suddetta garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 1 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale, la rinuncia di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Venezia ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, nei modi previsti all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

La fideiussione o la polizza verrà svincolata al termine del contratto solamente ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e la Ditta aggiudicataria.

o

ART. 24 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, il Comune di Venezia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'art. 122 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Costituiscono altresì cause di risoluzione del contratto – con conseguente facoltà per il Comune di Venezia di risolvere il contratto con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 122 co. 3 D.Lgs. n. 36/2023 – i seguenti casi:

- mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di liquidazioni stipendi, trattamento previdenziale e assicurativo a favore del personale dell'affidatario;
- inadempimento grave alle disposizioni del RUP riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
- rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni stesse nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche di contratto, del presente Capitolato e alle specifiche contenute nel Progetto tecnico presentato, fermo restando quanto previsto dall'art. 14;
- ogni altra grave inadempienza qui non contemplata od ogni fatto che renda impossibile la prosecuzione anche temporanea dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile e ss.;

- ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive;
- negli altri casi previsti dalla legge.

Il contratto è, inoltre, risolto di diritto in caso di violazione di quanto disposto dall'art. 53, co. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, che il concorrente, in sede di gara, dovrà dichiarare di rispettare, e, dunque, di non trovarsi nella condizione prevista dalla citata disposizione in quanto ha non concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

La Stazione appaltante si riserva in ogni caso la possibilità di concludere la procedura d'appalto senza l'aggiudicazione qualora esigenze di finanza pubblica rendano non più coerenti gli oneri finanziari derivanti dalla procedura stessa con i vincoli normativi relativi agli equilibri di finanza pubblica.

o

ART. 25 - SUBAPPALTO

È consentito il subappalto delle prestazioni secondo la disciplina di cui all'art. art. 119, co. 1, del D.Lgs. 36/2023. Non può essere, tuttavia, affidata a terzi la prevalente esecuzione delle prestazioni, poiché trattasi di contratto ad alta intensità di manodopera.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 comma 1 lett. o) dell'allegato I.1 del D.Lgs 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto di subappalto, determinate in coerenza con quanto previsto dagli art. 8 e 14 dell'allegato II.2-bis che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 co. 2.

Il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo CCNL del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

In sede di presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà indicare l'intenzione di subappaltare a terzi parte del Servizio oggetto di gara, indicando l'oggetto del subappalto e specificandone le parti.

Il subappaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente la perdita dell'iscrizione alla White list e all'anagrafe antimafia. Il subappaltatore è tenuto altresì a comunicare tempestivamente la perdita della qualificazione posseduta, se previsto.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC del subappaltatore, secondo le modalità specificate dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto lascia impregiudicati, per l'aggiudicatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione comunale. Resta salvo quanto previsto dall'art. 119, co. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

Le prestazioni oggetto di appalto possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione delle specifiche caratteristiche delle prestazioni d'appalto, che tratta di attività rivolte ad una utenza indeterminata e fragile, che richiede uno stretto controllo e coordinamento, oltretutto in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

In caso di utilizzo di personale distaccato da parte del subappaltatore, l'utilizzo di personale distaccato deve essere previamente comunicato alla Stazione appaltante, indicando l'impresa distaccante e i requisiti di legittimità del distacco (es. contratto di rete). L'autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione delle informazioni antimafia di cui al D. Lgs. N. 159/2011. La Stazione appaltante può negare l'autorizzazione se non sussistono i requisiti.

o

ART. 26 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 36/2023, è prevista in favore dell'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo calcolato sul valore contrattuale delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposta entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativamente a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'anticipazione è recuperata gradualmente mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento. L'importo da trattenere è calcolato applicando la medesima percentuale dell'anticipazione.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria, alle seguenti condizioni:

a) la garanzia deve essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del D.lgs. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

a) l'importo garantito deve essere pari all'anticipazione, al netto dell'IVA, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma della prestazione;

b) l'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante;

c) la garanzia prestata deve essere resa in modo conforme al Decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", con particolare riferimento allo "Schema tipo 1.3".

o

ART. 27 – REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 co. 3 lett. b) e dell'allegato II.2-bis del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii., ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza un sistema di ponderazione di indici ISTAT associati al CPV "77310000-6 Manutenzione parchi e giardini urbani" così come indicato nella tabella D3 del suddetto allegato. Gli indici rilevanti e i relativi pesi adottati per la ponderazione sono i seguenti:

- Indice della Retribuzione contrattuale oraria IR813 – Cura e manutenzione del paesaggio, ovvero pari all'incidenza dei costi della manodopera sul valore del contratto: peso 25%;
- Indice dei Prezzi al consumo PC00ST – Indice generale senza tabacchi: peso 30%;
- Indice dei prezzi alla produzione dei servizi PPS494 – Trasporto di merci su strada e servizio di trasloco: peso 5%.

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, la revisione dei prezzi è riconosciuta con cadenza annuale se le variazioni accertate, in aumento o in diminuzione, risultano superiori al 5% dell'importo complessivo e opera nella misura del 80% del valore eccedente la variazione del 5%, applicata alle prestazioni da eseguire.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al momento del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'art. 1 co. 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione di cui al medesimo art. 1.

La Stazione appaltante monitora l'andamento dell'indice su indicato con la medesima frequenza di aggiornamento dell'indice stesso.

Qualora il contratto si sviluppi per un periodo di esecuzione che eccede 12 mesi, la revisione dei prezzi decorre dall'anno successivo a quello di avvio delle prestazioni e verrà riconosciuta una sola volta per ciascuna annualità. Le variazioni di prezzo in aumento sono valutate al netto delle revisioni già precedentemente accordate.

Qualora si verifichino la condizione per la revisione dei prezzi, l'incremento verrà riconosciuto d'ufficio sulla base di apposita istruttoria condotta dal RUP, e verrà corrisposto con fattura separata dopo l'approvazione della revisione stessa.

Il RUP comunica all'appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalità sopra descritte, da applicare alle prestazioni da eseguire.

o

ART. 28 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO.

Competono all'Amministrazione Comunale la vigilanza e il controllo delle attività. In particolare, la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi dell'appalto, agli indicatori di qualità e del rispetto della normativa vigente.

L'esecuzione del contratto è diretta dal RUP, che si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 114 D.Lgs. n. 36/2023, con i compiti declinati dagli artt. 114-115-116 e dall'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, preposto alla

vigilanza sull'esecuzione del presente appalto e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'aggiudicatario.

Il DEC e l'appaltatore si impegnano a effettuare almeno un incontro di carattere generale, entro un mese dalla comunicazione di aggiudicazione, volto a uno scambio di informazioni.

Il DEC rilascia attestazioni periodiche di regolare esecuzione fondate su dati oggettivi e su criteri misurabili rilevati mediante la relazione dettagliata delle attività e la documentazione indicata all'art. 17 - Rendicontazione e sulla base di verifiche sui parametri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 6 - Parametri di qualità del servizio. Le attestazioni confluiscono nel fascicolo dell'appalto e costituiscono presupposto per la verifica di conformità/regolare esecuzione. La periodicità delle attestazioni di regolare esecuzione è definita in coerenza con la fatturazione.

Sono previsti controlli periodici e ispezioni a sorpresa senza preavviso all'appaltatore per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato anche allo scopo del miglioramento del servizio.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente Capitolato oltre a quelli dichiarati dall'appaltatore in sede di presentazione dell'offerta di gara. La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi e verifiche nelle sedi di attuazione del servizio per il tramite di propri incaricati, anche a sorpresa, nonché richieste di esibizioni documentali, per l'accertamento della regolare esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle normative vigenti. Dei controlli effettuati verrà dato atto mediante appositi verbali redatti in contraddittorio con l'appaltatore, anche nella forma di checklist con chiara individuazione delle obbligazioni contrattuali oggetto di controllo e dei parametri di qualità del servizio. La cadenza minima delle attività di controllo è semestrale.

Il Comune di Venezia si riserva di effettuare controlli a campione sui flussi finanziari dell'appalto, con la possibilità di richiedere all'appaltatore la documentazione dei pagamenti afferenti ai vari subcontraenti. Ciò, tenuto conto che l'appaltatore per l'intera filiera è il principale responsabile della corretta esecuzione dell'appalto, tenuto al ruolo di controllo e coordinamento rispetto a tutte le attività previste.

Le contestazioni in corso di esecuzione sono regolare come segue:

- il Direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'adempimento della prestazione oggetto del presente capitolato, facendo pervenire per iscritto all'affidatario le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni e le tempistiche alle quali l'affidatario dovrà uniformarsi;

- l'affidatario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicati per iscritto tramite PEC;

- su richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto, l'affidatario sarà inoltre tenuto a fornire, entro il termine che verrà comunicato, giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati, fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento;

- nell'ipotesi che venga riscontrata l'esecuzione delle prestazioni in difformità a quanto richiesto dal presente capitolato tecnico e dagli altri documenti contrattuali, l'affidatario dovrà provvedere immediatamente alla sua corretta esecuzione;

- nel caso in cui l'affidatario non si adegua al suddetto obbligo, l'Amministrazione comunale, previa diffida, potrà fare eseguire da altri la prestazione, ponendo a carico dell'affidatario tutti i maggiori costi e spese, salva l'applicazione delle penali previste al successivo art. 14.

L'appalto è soggetto alla certificazione di regolare esecuzione secondo i termini e le

modalità previste dall'art. 38 dell'Allegato II.14 del D. Lgs 36/2023.

o

ART. 29 - RUOLI, RESPONSABILITÀ E SUPPORTO ORGANIZZATIVO NELLA FASE ESECUTIVA

Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del Responsabile Unico del Progetto (RUP) sono definite dall'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato I.2. Il R.U.P., inoltre:

- trasmette al Direttore dell'esecuzione del contratto tutta la documentazione necessaria prevista dal Capitolato;
- acquisisce le segnalazioni dal Direttore dell'esecuzione per provvedimenti nei confronti della ditta aggiudicataria e provvede alla notifica;
- commina le penali sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione;
- promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente Capitolato.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'appaltatore e verificando la conformità delle prestazioni ai documenti contrattuali, compresi i controlli in loco, eventualmente con il supporto di altro soggetto delegato. A tal fine svolge tutte le attività espressamente definite dall'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 e quelle necessarie per il perseguimento dei compiti assegnati.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal RUP o se nominato dal DEC, ai sensi dell'art. 38, co. 1, dell'All. II.14 al D. lgs. 36/2023.

o

ART. 30 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 121, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 in ordine alla sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 121, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, il RUP può ordinare la sospensione delle attività per cause di pubblico interesse o necessità; l'ordine è trasmesso all'appaltatore e ha efficacia dalla data di emissione. Tra le cause di pubblico interesse o particolare necessità rientra anche la mancata erogazione o l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato dell'amministrazione competente.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore.

o

ART. 31 - SPESE, TASSE ED ONERI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo (si v. l'Allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023) e registro, copie del contratto e dei documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione dell'appalto.

o

ART. 32 - CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell'esecuzione dell'appalto il Foro competente è quello di Venezia.

◦

ART. 33 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto e specificato dal presente Capitolato si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

◦

ART. 34 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
--

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla presente procedura di affidamento, dell'Area Coesione Sociale, è necessario fornire le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati:	Comune di Venezia
Responsabile del trattamento:	*Dirigente Dott. Nicola Simion *pec coesionesociale.settoreresidenza@pec.comune.venez zia.it
Responsabile della Protezione dei Dati:	rpd@comune.venez ia.it rpd.comune.venez ia@pec.it

Finalità e base giuridica

Finalità: i dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.

Base Giuridica: esecuzione di un compito di interesse pubblico nel rispetto degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici.

Categorie di dati e loro fonte

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati:

- dati personali comuni (quali ad es. dati anagrafici, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online etc.)
- dati relativi a condanne penali e reati o sanzioni amministrative;

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche e/o altri soggetti giuridici quali ad es. uffici giudiziari, amministrazione finanziaria, ANAC, INPS, Uffici del Lavoro, Camera di Commercio, Committenti privati e pubblici.

Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue

2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.

Il trattamento è effettuato con modalità (in parte automatizzate o automatizzate e/o non automatizzate) e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.

Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

Comunicazione, diffusione

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali, quali ad es. uffici giudiziari, amministrazione finanziaria, ANAC, INPS, Uffici del Lavoro, Camera di Commercio, Committenti privati e pubblici.

Ove necessario, i terzi sono nominati dal Titolare Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679. In qualsiasi momento, l'interessato potrà chiedere la lista aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare.

Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale

Non è previsto alcun trasferimento di dati all'estero, salvo che non sia necessario verso Ambasciate o Consolati per loro competenza per importanti motivi di interesse pubblico.

Obbligo di conferimento di dati personali

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura di gara e ottenere l'affidamento, nonché di procedere a tutti gli altri adempimenti connessi al perseguimento delle finalità di cui al punto 2.

Periodo di conservazione dei dati

I dati contenuti saranno conservati ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia e, comunque, per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge.

Diritti dell'Interessato

A certe condizioni, in qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Dott. Nicola Simion Dirigente del Settore Risorse Abitative, PEC: coesionesociale.settoreresidenza@pec.comune.venezia.it e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella sopra individuata, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriore informazione necessaria.

Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

Obbligo di comunicazione di dati personali

In base all'art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per la partecipazione alla procedura in oggetto ed è un requisito necessario per la conclusione del contratto.

La mancata comunicazione dei dati, pertanto, comporta l'esclusione dalla procedura o l'impossibilità di stipulare il contratto in caso di aggiudicazione.

o

ART. 35 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS. N. 196/2003 E SS.MM.II. E AL REGOLAMENTO 2016/679/UE

L'appaltatore è tenuto all'osservanza del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., nonché quanto previsto del Regolamento n. 2016/679/UE

e si impegna a trattare i dati personali dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto da detta normativa.

Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori dei servizi l'appaltatore adotta tutte le misure organizzative e procedurali, sia di rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati deve essere comunicato in sede di gara.

o o o

Allegati:

1. Schema di dichiarazioni - domanda di partecipazione (da presentare in sede di trattativa diretta)
2. Schema di offerta economica